



CITTA' DI PORTOGRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA

Regolamento per l'illuminazione pubblica e privata esterna
attraverso il contenimento del consumo energetico e
l'abbattimento dell'inquinamento luminoso

Ver. 1.00

Rev. 0.03

Novembre 2013

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 84 del 18.11.2013

Art. 1 – **Obiettivi**

1. L'obiettivo del presente Regolamento è di stabilire, per il territorio del Comune di Portogruaro, dei razionali criteri per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e privata:
 - caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali al contenimento dei consumi energetici;
 - volti all'abbattimento della dispersione del flusso luminoso al di fuori delle aree a cui esso è funzionalmente dedicato (inquinamento luminoso);
 - garanti delle esigenze di sicurezza stradale;
 - che permettano maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali.
2. Il controllo dell'applicazione e del rispetto della presente legge è demandato ai competenti uffici comunali dell'Area Tecnica (di seguito Uffici dell'A.T.) ed al Comando della Polizia Locale.

Art. 2 - **Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.**

Gli impianti di illuminazione, già esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme:

a) se costituenti impianti di Illuminazione Pubblica, nel caso siano particolarmente inquinanti od abbaglianti, e/o di ridotta efficienza energetica, segnalati in quanto tali nel PICIL, dovranno essere sostituiti secondo un programma di interventi di adeguamento che tiene conto delle segnalazioni e priorità operative presenti nel PICIL, entro le tempistiche previste dalla L.R. 17/09 all'art. 12 (1);

b) se destinati ad altri scopi o ad uso privato, nel caso siano particolarmente inquinanti od abbaglianti, e/o di ridotta efficienza energetica, devono essere rimossi o, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, resi conformi alle prescrizioni delle presenti norme (modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, inserimento di schermi paraluca atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, ecc.) contestualmente agli interventi edilizi a partire dalla manutenzione straordinaria, e comunque entro i termini previsto dall'art. 12 della L.R. 17/09. E' facoltà degli Uffici comunali competenti, imporne la rimozione o la sostituzione o l'adeguamento assegnando un termine congruo in relazione all'entità dell'intervento ed alla entità dell'inquinamento o abbagliamento prodotto oltre che in relazione alle condizioni di sicurezza della circolazione stradale. Le sostituzioni o le modifiche dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art.3.

Art. 3 – **Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.**

1. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la progettazione degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno essere improntati al raggiungimento degli obiettivi che si propone il

presente Regolamento mediante le prescrizioni di seguito riportate. Le prestazioni illuminotecniche degli impianti esterni di illuminazione dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche dell'attuale Norma UNI 11248 "Requisiti illuminotecnica delle strade con Traffico Motorizzato" o successive modificazioni, nonché della Legge della Regione Veneto n. 17 del 7 agosto 2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", e di quanto previsto nel PICIL. Per l'individuazione della categoria illuminotecnica di progetto del tratto interessato dall'intervento, si faccia riferimento alla categoria illuminotecnica di ingresso individuata dalla tavola del PICIL n. 2013004PL-FA-CS01. Nel caso di nuove aree, non censite nel PICIL, si proceda con un'attribuzione della categoria illuminotecnica di ingresso che dovrà essere sottoposta all'approvazione dei competenti uffici comunali.

2. E' vietato installare sorgenti luminose che provochino l'abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo. E' vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all'interno di immobili, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitino.
3. E' vietato l'installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare verso la volta celeste.
4. E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
5. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
6. Per i nuovi impianti d'illuminazione stradale è obbligatoria la riduzione di luminanza in funzione del livello del traffico.
7. Le caratteristiche fotometriche dei corpi illuminanti siano quelle richieste dalla n. L.R. n. 17/2009, cioè con 0,49 cd/Klm al di sopra dei 90°. È vietato l'uso di apparecchi di illuminazione altamente inquinanti quali globi luminosi e lanterne non schermate, ottiche aperte, insegne luminose con fascio luminoso verso l'alto.
8. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo, devono avere, rispetto al terreno un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Si privilegiano gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri-faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto. Costituiscono eccezione a quanto sopra indicato gli impianti in condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali, fluviali, purché opportunamente giustificate dal progettista dell'impianto con apposita relazione da presentarsi ai competenti uffici comunali.
9. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Le disposizioni per rendere nullo il flusso oltre i 90° sono derogabili, nel rispetto dei principi sopra citati, nel caso di impianti di grandi dimensioni o con esigenze di alti valori di illuminamento. Ai sensi della normativa sportiva, è ammessa l'integrazione con fari simmetrici concentranti, ma inclinati verso il basso, direzionali e muniti di appositi schermi atti a ridurre al

massimo l'emissione di luce verso l'alto e fuori dalla struttura sportiva, laddove i fari asimmetrici non riescano ad illuminare a sufficienza tutta l'area richiesta. Deve essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo. Devono essere tecnicamente assicurate la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo, e l'accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

10. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
11. Le modalità di illuminazione degli edifici devono essere conformi alla schermatura completa del flusso oltre i 90°, con spegnimento o riduzione della potenza d'illuminazione pari ad almeno il trenta per cento, entro le ventiquattro ore. Qualora l'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale non sia tecnicamente realizzabile con il pieno controllo del flusso oltre l'orizzonte, è ammesso il ricorso a sistemi d'illuminazione dal basso verso l'alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla superficie da illuminare pari a 1 cd/m² o ad un illuminamento medio fino a 15 lux. In tal caso i fasci di luce devono comunque essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e, qualora la sagoma sia irregolare, il flusso diretto verso l'alto non intercettato dalla struttura non deve superare il dieci per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione.
12. Tutti gli impianti dovranno essere dotati di lampade con la più alta efficienza luminosa possibile in relazione allo stato della tecnologia e all'ambiente in cui verranno installate, restando comunque al di sopra di un'efficienza maggiore o uguale a 90 lumen/watt.
13. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali.
14. Si dia quindi preferenza alle lampade al sodio alta pressione e a LED con temperatura di colore non superiore a 4.000 °k. E' ammesso l'uso di lampade agli ioduri metallici nei casi in cui prevalga l'esigenza di alta resa cromatica, che deve essere motivata dal progettista. È vietato l'uso di lampade al mercurio. Nei limitati casi in cui sono utilizzabili, sono ammesse lampade elettroniche a basso consumo energetico.
15. La potenza nominale di ogni singola lampada sia la minima ammissibile per ottenere i valori di illuminamento o luminanza minimi ammissibili per l'applicazione che si sta considerando; la potenza della singola lampada non sia comunque superiore ai 150 W, salvo esigenze di sicurezza e funzionalità non giustifichino il progettista a chiederne motivata deroga.
16. Per il dimensionamento dei nuovi impianti e per la scelta delle tipologie e delle geometrie di impianto su strada, si faccia riferimento a quanto previsto nel PICIL, in particolare con riferimento alla classificazione delle strade (tav. n. 2013004PL-FA_CS01), delle aree omogenee ai fini illuminotecnici (tav. n. 2013004PL-FA-ZI01) e delle relative tipologie impiantistiche adottabili (schede tipologiche per ogni area omogenea).
17. Sono ammesse le deroghe per gli impianti previsti all'art. 9 comma 4 della L.R. n. 17/2009.

Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, è disposta, dai competenti uffici dell'A.T., la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi.

Art. 4 – Insegne e cartelli luminosi

Le insegne a muro o verticali su parete o palo potranno essere realizzate in forme o lettere scatolate, realizzate con materiali opachi e semiopachi. Sono altresì autorizzate le installazioni di insegne realizzate con lampade a catodo freddo.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24.00 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio. Sono esclusi: il periodo invernale dal 15 Dicembre al 10 Gennaio dell'anno successivo, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque riconosciute dall'amministrazione Comunale.

Art. 5 - Regime autorizzativo.

1. Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale rifacimento di quelli esistenti di cui agli artt. 2 e 3, nel rispetto dell'art. 7 della L.R. 17 del 2009, i soggetti privati o pubblici devono predisporre ed inviare ai competenti uffici dell'A.T. apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti del presente Regolamento.
2. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire ai competenti uffici dell'A.T., entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento.

Art. 6 - Sanzioni e disposizioni finali

1. Il titolare di un impianto di illuminazione che contravviene alle norme degli articoli 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro 260,00 (Euro duecentosessanta/00) a euro 1.030,00 (Euro milletrenta/00) per ogni punto luce, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento entro 90 giorni dall'irrogazione della sanzione. Nei casi particolari di entrata in funzione degli impianti di illuminazione che, oltre a contravvenire le norme del presente Regolamento, dovessero provocare danni all'ambiente circostante a causa della potenza installata e per la vastità del territorio interessato, oltre le sanzioni previste dal presente comma, è facoltà dell'Ente emettere un'ordinanza di spegnimento dell'impianto; l'impianto rimarrà spento fino alla messa a norma.
2. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

Art. 8 – **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento si ritiene automaticamente adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia.

Indice

Art. 1 **Obiettivi**

Art. 2 **Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento**

Art. 3 **Impianti di illuminazione pubblica e privata di aree esterne da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento**

Art. 4 **Insegne e cartelli luminosi**

Art. 5 **Regime autorizzativo**

Art. 6 **Sanzioni e disposizioni finali**

Art. 7 **Entrata in vigore**

Art. 8 **Disposizioni finali**

(1) Attualmente la norma regionale prevede le seguenti tempistiche per l'adeguamento (modifica e/o sostituzione) degli impianti esistenti non rispondenti ai requisiti e criteri dell'art.9 della L.R. n.17/2009:

- entro il 12.08.2014 per impianti con apparecchi di illuminazione, con singola sorgente di luce, di potenza maggiore o uguale a 400 watt;
- entro il 12.08.2019 per impianti d'illuminazione, con apparecchi con singola sorgente di luce, di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt;
- entro il 12.08.2026 per impianti d'illuminazione, con singola sorgente di luce, di potenza inferiore a 150 watt (non rispondenti ai requisiti e criteri di cui ai commi 2 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui al comma 4).